

DIRETTIVA AAT Nr. 01-02

Prologo

Gli Enti o le Aziende distributrici di acqua potabile affiliate all'AAT hanno ratificato la presente direttiva nel corso dell'Assemblea Generale del 7 giugno 2002 e s'impegnano affinché essa venga integrata negli atti dei regolamenti comunali. Di fondamentale importanza è il principio secondo cui:

l'esecuzione, la modifica e la manutenzione degli impianti possono essere eseguite esclusivamente da installatori, cui sia stata accordata una concessione dall'Azienda distributtrice locale.

PROGETTO DI REGOLAMENTO PER GLI INSTALLATORI CONCESSIONARI DI IMPIANTI INTERNI

L'approvvigionamento e la distribuzione di una quantità sufficiente di acqua di qualità ineccepibile costituiscono uno dei principali compiti dell'igiene pubblica.

Ogni cura dedicata alla captazione e all'adduzione dell'acqua sarebbe vana se a causa di difettose installazioni potessero verificarsi inquinamenti.

Per conseguire in modo irreprensibile questi scopi, le installazioni per la distribuzione dell'acqua negli edifici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) igiene: devono essere presi tutti i provvedimenti possibili per impedire una polluzione dell'acqua, soprattutto per causa di sostanze nocive alla salute. Devono inoltre essere evitati l'aumento anormale della temperatura dell'acqua e la trasmissione di rumori molesti,
- b) tecnica: le installazioni e gli apparecchi raccordati devono essere adattati alle condizioni della rete di distribuzione, alla natura dell'acqua ed assicurare una portata sufficiente,
- c) sicurezza: le installazioni e gli apparecchi raccordati devono essere a perfetta tenuta, resistenti e duraturi.

Gli Enti o le Aziende che distribuiscono acqua potabile nei Comuni ticinesi (in seguito denominate Aziende) sono preposte alla vigilanza affinché questi requisiti siano soddisfatti. Esse esigono che l'impiego di materiali, apparecchi e dispositivi vari sia conforme alle direttive della SSIGA ed alle disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari.

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra le Aziende e gli installatori che eseguono lavori inerenti alla distribuzione dell'acqua fornita dalle Aziende per quanto concerne gli impianti interni.

Art. 2

L'esecuzione, la modifica e la manutenzione degli impianti possono essere eseguite esclusivamente da installatori, cui sia stata accordata una concessione dall'Azienda distributrice locale o da altre Aziende affiliate all'AAT. a discrezione delle Aziende interessate.

Sono escluse quelle installazioni che vengono eseguite dalle Aziende stesse.

Art. 3

La concessione é accordata dall'Azienda al **titolare** (persona fisica o giuridica) della ditta postulante, a condizione che siano adempiute le seguenti condizioni:

- iscrizione a registro di commercio,
- proprietaria di un'officina permanente, adeguatamente attrezzata,
- disporre di un **portatore della concessione**:
 - impiego permanente di almeno una persona del mestiere in possesso:
 - del titolo di tecnico d'impianti sanitarioppure
 - maestro installatore sanitariooppure
 - dell'attestato di capacità nella professione di installatore sanitario con almeno 5 anni di pratica qualificante nella professioneoppure
 - impiego saltuario definito da un contratto con un tecnico d'impianti o uno studio tecnico del ramo.

Art. 4

La responsabilità del titolare della ditta concessionaria è retta dalle norme legali in materia. In particolare, egli risponde degli infortuni o dei danni che il suo personale causa nei confronti dell'Azienda o di terzi.

Il portatore della concessione assume la responsabilità tecnica dei lavori di installazione.

Art. 5

La concessione, é data per un periodo massimo di 5 anni, ma decade in ogni caso quando viene a mancare uno dei requisiti necessari per conseguirla, contemplati all'Art. 3.

Può inoltre essere ritirata dall'Azienda per motivi gravi, in particolare se si contravviene in modo grave o ripetuto alle norme legali o regolamentari o a disposizioni speciali dell'Azienda oppure se il concessionario affida lavori a terzi non legittimati ad eseguirli o notifica con il proprio nome lavori affidati ad altri.

Art. 6

Il concessionario di cui agli Art. 4 versa all'Azienda che rilascia la concessione una tassa amministrativa al momento dell'ottenimento della concessione e per ogni suo rinnovo. L'Azienda che rilascia la concessione trasmette i dati relativi a "titolare e portatore della licenza" al segretariato dell'AAT, che tiene aggiornata una banca dati delle ditte concessionarie. Le Aziende affiliate all'AAT possono far capo a questa banca dati.

Art. 7

L'Azienda può rifiutare la fornitura di acqua se le installazioni non sono state eseguite o trasformate dai concessionari oppure se il concessionario ha trasgredito in modo grave i disposti del presente Regolamento.

Art. 8

La concessione non è trasferibile, né cedibile per atto fra vivi o per successione.

Art. 9

Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive per l'esecuzione di installazioni d 'acqua edite dalla SSIGA, alle norme cantonali e federali, nonché alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda.

Parimenti, il concessionario deve ossequiare tutte le disposizioni contenute nelle suddette direttive SSIGA.

Art. 10

Per ogni nuova esecuzione o modifica di un'installazione il concessionario deve inoltrare all'Azienda la "notifica" di installazione (sugli appositi formulari rilasciati all'Azienda), corredata dai relativi piani o schemi per l'approvazione.

I lavori non potranno avere inizio prima dell'ottenimento dell'approvazione.

Art. 11

L'installatore concessionario è tenuto a collaudare l'impianto e rilasciare una dichiarazione della conformità dei lavori eseguiti alle condizioni del presente regolamento

L'Azienda esegue controlli sporadici che possono anche essere delegati ad altra Azienda affiliata all'AAT.

Art. 12

L'importo delle tasse amministrative vengono fissate dalle Aziende secondo le competenze in uso localmente.

Art. 13

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia.